Numero atto 8194 - 2024
Sottoscritto il 09/12/2024
Protocollo Prot-2024-1897189

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1897189
del 09/12/2024

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	S1000 – D.Lgs. n. 152/2006 art. 19. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto “Lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti posti in prossimità dell'area cimiteriale, della Chiesa Parrocchiale e della Casa Comunale in Cosseria (SV) Loc. Bosi mediante abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario” – Proponente MGA S.r.l.. Assoggettamento a VIA.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Direzione generale Ambiente
Soggetto Emanante	Paola CARNEVALE
Responsabile Procedimento	Valentina GHIONE
Soggetto Responsabile	Paola CARNEVALE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 20 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all’Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed, in particolare, l'art. 19, relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, che, al comma 7, prevede che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- Il Decreto 30 marzo 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116";
- La L.R. 28 dicembre 2017 n. 29 recante "*Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018*" e, in particolare, l'art. 17, che, nel dettare disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale alla sopravvenuta normativa statale di riordino in materia, approvata dal D.Lgs. n. 104/2017, al comma 3bis, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29, prevede che, ai fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l'amministrazione procedente avvii il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006;
- La D.G.R. n. 107 del 21/02/2018 denominata "Art. 17, comma 5, Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29. Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di V.I.A." e, in particolare, l'articolo 4, che detta indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità a VIA;
- La D.G.R. n. 59 del 2/2/2018, ad oggetto "*Specificazione delle opere rientranti nella definizione punto 7 lettera o), All. IV Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 "Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua". Atto di indirizzo ex art. 17 comma 5 L.R. n. 29/2017*";

PREMESSO che:

- con istanza Prot-2024-0944666 del 27.06.2024 è stata attivata, dalla Società MGA S.r.l., la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto "*Lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti posti in prossimità dell'area cimiteriale, della Chiesa Parrocchiale e della Casa Comunale in Cosseria (SV) Loc. Bosi mediante abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario*" da realizzarsi nel comune di Cosseria (SV);
- il progetto in esame è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7, lettera o), dell'Allegato IV, alla parte II, del D.Lgs. 152/2006 "*Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua*" ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d), del D.Lgs. n. 152/2006;
- il progetto non ricade all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; ricade, invece, in Vincolo paesaggistico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), relativo alla fascia dei 150 mt. dalle sponde di un corso d'acqua pubblico e g), relativo ai territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento.
  In parte ricade nei seguenti due elementi della Rete Ecologica Regionale:
  - corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (ID=53340);
  - tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti (ID=54106).
- in data 18.07.2024, con nota Prot-2024-1113446, sono state chieste integrazioni documentali prima dell'avvio del procedimento, pervenute in data 30.07.2024 ed acquisite con Prot-2024-1198009;
- in data 06/09/2024, con nota Prot-2024-1379896 sono state chieste integrazioni documentali, pervenute con note Prot-2024-1445295 del 20.09.2024, Prot-2024-1451748 e Prot-2024-1451757 del 23.09.2024;
- in data 04.10.2024 è avvenuta la pubblicazione sul sito internet della Regione nella sezione Ambiente, a cura del Settore VIA, della documentazione fornita ed è stata avviata la fase pubblica;
- dell'avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione telematica agli enti potenzialmente interessati dal progetto, così come previsto dal c.3 dell'art.19 del d.lgs. 152/2006 con la nota Prot-2024-1515127 04.10.2024 e, contestualmente, sono stati richiesti i contributi istruttori alle Strutture Regionali e ad ARPAL;
- all'esito della fase pubblica sono pervenute osservazioni da parte del WWF (Prot-2024-1374842 del 05.09.2024 e Prot-2024-1575168 del 21.10.2024);
- ai sensi del comma 12, dell'art. 19, del D.Lgs. 152/2006, tutta la documentazione inerente al procedimento è pubblicata sul sito web della Regione Liguria;

CONSIDERTO che:

l'area interessata all'intervento si trova nel territorio Comunale di Cosseria (SV) in località Bosi ed è delimitata a valle della Strada Provinciale SP Cosseria-Cengio a Ovest, a Sud-Est dal complesso religioso della chiesa parrocchiale e dell'oratorio dalla casa comunale e dal cimitero, a Nord-Est da mappali privati. L'area è attraversata da due rii profondamente incassati nel sub strato marnoso; il rio Rocchette ramo destro, sottostante alla località Prino, e il rio Rocchette ramo sinistro, sottostante alla Località Nicampi, che si uniscono a valle della zona di intervento nel Rio Rocchette, affluente del Rio Rossi che si immette, poi, nel Fiume Bormida di Spigno. Attualmente, gli alvei dei due corsi d'acqua che scorrono all'interno dell'area (Rio Rocchette ramo destro e Rio Rocchette ramo sinistro), risultano profondamente incassati nel substrato roccioso, con continui processi di approfondimento ed erosione laterale delle sponde, potenzialmente suscettibili a nuovi fenomeni franosi. L'insieme di questi processi ha generato, nel tempo, un'area calanchiva attiva e in continua evoluzione, con tendenza ad un'erosione regressiva. La morfologia del versante è caratterizzata da intensi fenomeni erosivi, con una copertura discontinua della vegetazione.
Gli edifici interessati dal dissesto sono collocati lungo il ciglio del versante meridionale e sono l'area cimiteriale, la casa comunale ed il complesso religioso della chiesa parrocchiale "Immacolata Concezione". Questi manufatti risultano, già ad oggi, coinvolti dal dissesto in atto, mostrando fessurazioni e lesioni delle parti murarie imputabili a cedimenti fondazionali.
Al fine di garantire la stabilità dell'area è stato presentato il progetto che prevede la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del Rio Rocchette sponda destra e del Rio Rocchette sponda sinistra, attraverso la realizzazione di un intervento di reinalveazione e di un abbancamento, di 900.000 mc, di terre e rocce da scavo senza formulario su un'area di 49.000 mq. La gestione e messa in sicurezza delle acque prevede la realizzazione di due scatolari provvisori in conglomerato cementizio armato costruiti in opera, posizionati sull'attuale sedime dei due rii, al fine di garantire nella fase intermedia il regolare deflusso delle acque. A completamento delle operazioni di abbancamento e profilatura dei versanti le tombinature provvisorie verranno dismesse con sistemazione finale del sito e reinalveamento in quota del Rio Rocchette ramo destro e del Rio Rocchette ramo sinistro.
Il progetto prevede 4 fasi:

- FASE 1: verrà realizzata la recinzione dell'area interessata dall'abbancamento con terre e rocce da scavo con un'entrata unica che fiancheggia la SP 26bis di Cosseria in prossimità della località Prino-Nicampi. Successivamente, verrà realizzata una pista di cantiere per consentire l'accesso dei mezzi di cantiere ai corsi d'acqua Rio Rocchette ramo destro e Rio Rocchette ramo sinistro. Una volta completata la preparazione delle piste di cantiere, si procederà con il livellamento del terreno in preparazione della successiva fase di tombinatura. Verranno, inoltre, posate due tombinature di due colatori in corrispondenza del presunto tracciato di solchi erosivi prodotti dalle acque di ruscellamento lungo i versanti.
- FASE 2: dopo il riempimento ed il livellamento di una prima porzione di terreno, si procederà con la realizzazione di due scatolati gettati in opera in conglomerato cementizio armato lungo i due corsi d'acqua. Una volta completata la tombinatura lungo entrambi i corsi d'acqua, si procederà con l'abbancamento ed il livellamento per preparare il terreno alla fase successiva di tombinatura, fino al punto di confluenza dei due corsi d'acqua.
- FASE 3: ad ultimazione della tombinatura in corrispondenza dei due rii fino alla confluenza, si procederà con le fasi di abbancamento delle terre e rocce da scavo. Contemporaneamente verrà riempita e livellata la porzione a valle della confluenza, in modo da creare un piano adeguato alla realizzazione dell'ultimo tratto tombinato.
- FASE 4: a seguito del riempimento e livellamento a valle della confluenza, verrà realizzato un unico scatolato gettato in opera in conglomerato cementizio armato fino ad arrivare al limite dell'area di intervento. A completamento delle operazioni di abbancamento verranno dismesse le tombinature provvisorie con sistemazione finale del sito e riporto in quota del Rio Rocchette ramo destro e del Rio Rocchette ramo sinistro.

CONSIDERATO, altresì, che nel corso dell'istruttoria, condotta con l'apporto delle strutture regionali competenti quanto agli aspetti relativi alle matrici ambientali aria, rumore, biodiversità, paesaggio, suolo, terre e rocce da scavo, traffico e urbanistica è emerso, in particolare, che l'intervento in oggetto consiste in lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti posti in prossimità dell'area cimiteriale, della Chiesa Parrocchiale e della Casa Comunale in Cosseria (SV) Loc. Bosi mediante abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario;

DATO ATTO che il progetto prevede la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del Rio Rocchette sponda destra e del Rio Rocchette sponda sinistra e dei versanti, attraverso la realizzazione di un intervento di reinalveazione e di un abbancamento, di 900.000 mc, di terre e rocce da scavo senza formulario su un'area di 49.000 mq;

CONSIDERATO che, dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella relazione istruttoria n. S1000 del 09.12.2024, allegata al presente atto quale parte integrante sostanziale, sulla base della documentazione complessiva prodotta e dei contributi istruttori espressi dai competenti Enti e Settori regionali, nonché in considerazione delle osservazioni pervenute, emerge che:

- il progetto risulta fortemente incidente e tale da modificare completamente i caratteri geo-morfologici e d'immagine dello stato dei luoghi, alterando una porzione di territorio i cui caratteri derivano dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interazioni;
- il progetto risulta non compatibile con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come da artt. 52 e 49 delle relative Norme di Attuazione, proprio per le sostanziali modifiche ai caratteri della zona e non risulta, altresì, compatibile con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. c e g), del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. di tutela dei valori paesaggistici propri del bene pubblico interessato ed interferisce in modo significativo sul sistema paesistico della "zona del castello di Cosseria e delle propaggini montuose tra Millesimo e Cengio";
- la deroga al divieto di reinalveazione e deviazione dell'alveo dei corsi d'acqua, di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 3, opera esclusivamente nei casi in cui la reinalveazione stessa "*sia prevista come misura necessaria di un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua*", nonché nei casi esplicitamente individuati al comma 1, lettera d), commi 1 e 2 del medesimo articolo o in quelli riconducibili alle fattispecie di cui al successivo comma 2, nei quali non pare ricadere l'ipotesi progettuale;
- risulta già accertato che sarà superato il limite di emissione del piano di classificazione acustica comunale al confine di proprietà durante l'intera fase di cantiere, intendendosi per cantiere l'intero periodo di abbancamento (10 anni);
- continuano a persistere incongruenze e lacune in riferimento sia all'analisi degli impatti prevedibili sull'assetto ecosistemico in relazione alla tutela della biodiversità, non essendo stato chiarito con quali modalità e misure mitigative sarà preservata la funzionalità del corridoio ecologico, sia alla provenienza e alla gestione del materiale previsto per l'abbancamento, dal momento che la sostenibilità dell'opera nel suo complesso non può prescindere da una preventiva verifica di compatibilità ambientale in funzione dell'effettiva provenienza del materiale e del sito di conferimento, sia per quanto concerne l'itinerario dei mezzi pesanti per il trasporto del materiale da e per il cantiere;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto indicato nell'allegato V alla Parte Seconda del D. lgs 152/2006 "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, che il progetto "*Lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti posti in prossimità dell'area cimiteriale, della Chiesa Parrocchiale e della Casa Comunale in Cosseria (SV) Loc. Bosi mediante abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario*" in comune di Cosseria (SV), proposto da MGA S.r.l., debba essere assoggettato a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ex art. 27bis D. Lags 152/2006 (PAUR), in conseguenza degli evidenziati possibili impatti ambientali significativi e negativi dell'opera sulle diverse componenti ambientali.

DECRETA

per i motivi di cui in premessa

1. che il progetto "*Lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti posti in prossimità dell'area cimiteriale, della Chiesa Parrocchiale e della Casa Comunale in Cosseria (SV) Loc. Bosi mediante abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario*" da realizzarsi in comune di Cosseria (SV), proposto da MGA S.r.l., debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PAUR), ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 152/2006, in conseguenza degli evidenziati possibili impatti ambientali significativi e negativi dell'opera sulle diverse componenti ambientali;
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 09-12-2024 17:00:50
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026

Allegato numero 1

RELAZIONE ISTRUTTORIA n. S1000 del 09.12.2024
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
(art. 19 del D.Lgs. 152/2006)

OGGETTO: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto "*Lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti posti in prossimità dell'area cimiteriale, della Chiesa Parrocchiale e della Casa Comunale in Cosseria (SV) Loc. Bosi mediante abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario*".

PROPONENTE: MGA S.r.l.

TIPOLOGIA PROGETTUALE: il progetto in esame è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7, let. o), dell'allegato IV, alla parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006 "*Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*" ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) del D.Lgs. 152/2006.

Il progetto non ricade all'interno di siti della rete Natura 2000; ricade, invece, in Vincolo paesaggistico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), relativo alla fascia dei 150 m dalle sponde di un corso d'acqua pubblico e g), relativo ai territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento.
In parte, ricade nei seguenti 2 elementi della Rete Ecologica Regionale:
- corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (ID=53340);
- tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti (ID=54106).

SINTESI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

Tipologia procedimento:	Verifica di assoggettabilità alla VIA
Istanza di attivazione:	Prot-2024-0944666 del 27.06.2024
Oneri istruttori:	Pagati – 0,1‰ del valore complessivo dell'opera
Richiesta integrazioni documentali prima dell'avvio del procedimento	Prot-2024-1113446 del 18.07.2024
Trasmissione delle Integrazioni	Prot-2024-1198009 del 30.07.2024
Richiesta integrazioni documentali, ex comma 2, art. 19, del D.Lgs. 152/2006:	Prot-2024-1379896 del 06.09.2024
Trasmissione delle Integrazioni	Prot-2024-1445295 del 20.09.2024, Prot-2024-1451748 e Prot-2024-1451757 del 23.09.2024
Fase Pubblica:	Avvio fase pubblica in data 04.10.2024 sul sito web https://docvia.regione.liguria.it/screening/1000/
Osservazioni pervenute:	WWF (Prot-2024-1374842 del 05.09.2024) WWF (Prot-2024-1575168 del 21.10.2024)
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Valentina Ghione

Collaborazioni attivate:

- con nota Prot-2024-1257651 del 06.08.2024 è stata chiesta la verifica di completezza e adeguatezza documentale, sono pervenuti i seguenti riscontri:

Struttura Regionale	**Riscontro**
Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo	-
Settore Gestione integrata dei Rifiuti	Prot-2024-1269452 del 08.08.2024
Settore Ecologia	Prot-2024-1270119 del 08.08.2024
Servizio Urbanistica	Prot-2024-1274882 del 09.08.2024
Settore Difesa del Suolo Savona	Prot-2024-1292629 del 14.08.2024
Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	Prot-2024-1302540 del 19.08.2024
Settore Ecosistema costiero e acque	-
Unità Organizzativa Assetto del Territorio	Prot-2024-1306853 del 20.08.2024

Ente	**Riscontro**
ARPAL	Prot-2024-1292909 del 14.08.2024
Provincia di Savona	Prot-2024-1283622 del 12.08.2024
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po	-

- con nota Prot-2024-1515127 del 04.10.2024 è stata avviata la fase pubblica del procedimento e, contestualmente, sono stati richiesti i contributi istruttori ad ARPAL e alle strutture regionali competenti per le varie matrici ambientali. Sono pervenuti i seguenti contributi:

Struttura Regionale	Riscontro
Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo	Prot-2024-1592952 del 25.10.2024
Settore Gestione integrata dei Rifiuti	Prot-2024-1607804 del 29.10.2024
Settore Ecologia	Prot-2024-1646667 del 07.11.2024
Servizio Urbanistica	Prot-2024-1592952 del 25.10.2024
Settore Difesa del Suolo Savona	Prot-2024-1637351 del 05.11.2024
Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	Prot-2024-1685167 del 18.11.2024
Settore Ecosistema costiero e acque	-
Unità Organizzativa Assetto del Territorio	Prot-2024-1543541 del 11.10.2024

Ente	Riscontro
ARPAL	Prot-2024-1629319 del 04.11.2024
Provincia di Savona	-
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po	-

OSSERVAZIONI:

Nel corso della fase di pubblicazione sono state ricevute osservazioni da parte del WWF (Prot-2024-1374842 del 05.09.2024 e Prot-2024-1575168 del 21.10.2024). Nel seguito si espone una sintesi dei contenuti delle osservazioni.

Il WWF articola le proprie osservazioni secondo la seguente sintesi di argomenti:

1. GEOLOGIA
   - gli edifici oggetto di studio sono fondati su depositi alluvionali antichi e non su coltre detritica, per quanto riguarda la stratigrafia (spessore massimo materiali sciolti circa 8 m) e la descrizione dei livelli di terreno, si fa riferimento ai risultati dei sondaggi a carotaggio continuo. Nell'area oggetto di studio è stata accertata la presenza di fenomeni di erosione regressiva a carico dei versanti con affioramento delle marne (velocità comunque non elevata), di frane localizzate e superficiali a carico della coltre eluviale (spessore 1-2 m) in condizioni di elevata pendenza, di fenomeni di erosione spondale da parte dei corsi d'acqua (a carico della roccia), di locali e modesti crolli in roccia per i livelli arenacei soggetti a fenomeni di scalzamento per erosione regressiva delle sottostanti litologie marnose, della frana che ha interessato il cimitero con evidenze maggiori nella zona di valle dello stesso (superficie scivolamento superficiale <8 m nei depositi alluvionali). Per quanto riguarda la presenza delle fessurazioni e dei cedimenti delle fondazioni relative alla Chiesa e all'oratorio si deve tenere conto che i muri portanti sono appoggiati nei depositi alluvionali, le cause dei cedimenti sono da verificare con approfondimenti d'indagine; mentre per la Casa Comunale non sono state prodotte foto di fessurazioni delle strutture;
   - dall'esame delle due relazioni geologiche emerge che sono stati indicati due meccanismi di frana completamente differenti e in contrasto l'uno con l'altro. La relazione geologica per la messa in sicurezza del cimitero (gennaio 2023) indica una frana con superficie di scivolamento poco profonda (<8 m) in materiali sciolti e non in roccia (marna); infatti l'intervento di messa in sicurezza del cimitero è stato realizzato nei primi mesi del 2024 con delle opere speciali di contenimento (pali e tiranti di lunghezza 12 e 9 m) immorsate nel substrato roccioso (quadro economico intervento pari a 450.000 euro). La relazione geologica relativa alla messa in sicurezza mediante riempimento con terre e rocce da scavo (data marzo 2024) indica una frana con superficie di scivolamento molto profonda (30/40 m) in roccia (marna), mentre è opportuno vedere le superfici di scivolamento e le verifiche di stabilità; infatti, il presunto intervento di messa in sicurezza dei versanti prevede l'abbancamento di 900.000 mc di terre e rocce da scavo per contrastare il movimento. Il problema della relazione geologica relativa alla messa in sicurezza mediante riempimento con terre e rocce da scavo (data marzo 2024) riguarda i parametri della roccia, troppo cautelativi, di conseguenza le verifiche di stabilità hanno fornito valori errati dei coefficienti di sicurezza.
     La Carta della Pericolosità Idraulica e Geomorfologica da Frana (DGR 428/2021) indica, nell'area oggetto di studio, tre aree a Pericolosità Geomorfologica da Frana molto elevata classificate come frana attiva (Fa) e aree soggette a crolli (Acr); la stessa sembra, quindi, non concordare con il cinematismo di frana profonda in roccia ipotizzato.
     Nella relazione geologica riguardante il riempimento, le verifiche di stabilità, relative alle Sezione S12 Municipio/Chiesetta e Sezione S14 Chiesa Parrocchiale; evidenziano non solo un fattore di sicurezza inferiore a quello previsto dalla normativa (Fs<1.00) (con coefficienti di riduzione), ma anche prossimo all'instabilità reale (Fs=0.79). Questi risultati denunciano grave pericolo di instabilità per Municipio, Chiesa, altri edifici e da valutare per la Scuola primaria. Quindi se questi dati e affermazioni corrispondono al vero, occorrerebbe realizzare degli approfondimenti d'indagine per verificare e monitorare l'ipotetico meccanismo del movimento franoso, determinare la pericolosità del fenomeno e

valutare la chiusura dei sopraelencati edifici. Se, invece, non si ravvisasse il pericolo di frana, verrebbe messa in dubbio la reale necessità di effettuare il riempimento per la messa in sicurezza dei versanti, degli edifici e dei corsi d'acqua con la conseguente perdita dei requisiti per realizzare l'intervento di riempimento con terre e rocce da scavo.

Il cinematismo dell'ipotetico movimento franoso collegato con il progetto di riempimento, e cioè instabilità profonda in roccia dell'intero versante (fino a circa 40 m), risulta essere in contrasto con gli interventi di messa in sicurezza del cimitero recentemente realizzati (primi mesi anno 2024). Infatti, le opere speciali costituite da pali e tiranti, che hanno comportato un quadro economico pari a 450.000 euro di fondi pubblici, risulterebbero inserite sopra la superficie di scivolamento e quindi del tutto inutili.

2. PIANIFICAZIONE

Parte dell'intervento (40%) ricade all'interno di ANI-MA (Aree non insediate a regime normativo di mantenimento) dell'Assetto insediativo del P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, art. 52.

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale;
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti;
3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Il progetto nel suo complesso, ed in particolare l'abbancamento/discarica di 900.000 metri cubi di terre e rocce da scavo, determinerebbe "*una trasformazione dell'attuale profilo naturale del terreno in particolare per quanto concerne l'alterazione morfologica del sito e vegetazionale*".

3. TUTELA DEL PAESAGGIO

I Calanchi sono scavati nella Formazione di Rocchetta (Oligocene inf. - Miocene medio), costituita da una potente successione di peliti e areniti fini. L'acqua piovana vi scorre in superficie, producendo un'azione erosiva molto accentuata che porta alla formazione di solchi profondi e creste sottili, in rapida evoluzione. Riguardo l'importanza di tali aree, si ricorda che l'Area Protetta del Parco naturale regionale di Piana Crixia, nasce nel 1985, soprattutto per il valore geologico e paesaggistico: si tratta, infatti, dell'unica area calanchiva di significativa estensione in Liguria. Un percorso tematico denominato "sentiero delle Creste" permette di visitare il paesaggio dei calanchi, formato dalle strette valli ramificate e versanti spogli, continuamente erosi dalle acque piovane.

Il PTR nel Documento preliminare del progetto di piano (Art. 14, comma 1, l.r. 36/97 e ss.mm.ii.), riporta come "Obiettivi di secondo livello":

1. Tutelare le particolari conformazioni geomorfologiche e le falesie quali elementi di rilievo paesaggistico, salvaguardare l'integrità e l'efficienza ecosistemica dei corsi d'acqua […].

Il progetto provocherebbe la totale sparizione degli antichi sentieri che uniscono le Case Ferreri e la borgata Rossi al paese di Cosseria, uniche vie percorribili per visitare il calanco, che andrebbero valorizzate turisticamente per il loro valore di antiche vie agro-storiche ed itinerari di visita alla suggestione del calanco e non già svilirne l'utilità per motivare l'abbancamento della splendida forra che attraversano. Inoltre, coprirebbe, distruggendola, una delle più alte cascate del complesso collinare delle Langhe; caratteristica morfologica quasi sconosciuta proprio per la sua inacessibilità, ma di altissimo valore spettacolare oggi presente lungo il Rio Rocchette.

4. BIODIVERSITA'

Mancano studi specifici che valutino:

- le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche;
- la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a

livello globale (uccelli, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi, tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);

- la tematica del consumo di suolo, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

5. TERRE E ROCCE DA SCAVO

   Il progetto non specifica nel dettaglio la provenienza delle terre e rocce da scavo o altro previsto, né la procedura che si intende attuare per il loro conferimento, in quanto cita vagamente la possibilità che il materiale di riempimento definito non rifiuto in quanto privo di formulario, possa provenire da opere pubbliche. Tali opere non prevedono assolutamente una destinazione in tale area, priva di qualsiasi elemento idoneo ad ospitare considerevoli abbancamenti.

6. TUTELA ACQUE

   La soluzione progettuale, per come definita in linea tecnica, rientra nella specifica deroga al divieto di re-inalveazione individuata dal Regolamento Regionale n. 3/2011 che viene tuttavia condizionata alla previsione dell'abbancamento o della discarica nei piani in materia di rifiuti, ovvero alla rispondenza a criteri localizzativi non ancora individuati. Peraltro, indipendentemente dall'individuazione di criteri localizzativi per la deroga al divieto di reinalveazione, l'ubicazione e la volumetria dell'abbancamento presentato appaiono privi di una reale giustificazione e non in linea con obiettivi di sviluppo sostenibile quali ad esempio la riqualificazione di suoli degradati oppure di ex poli estrattivi.

   L'art. 7 del R.R. 14 luglio 2011, n. 3 "*Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua*" prevede che non rientrino nei divieti di reinalveazione gli interventi di reinalveazione dei corsi d'acqua inseriti nell'ambito della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d'alveo sia mantenuto a cielo libero, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco.

   La Delibera n. 213 del 21/02/2014 "*Criteri localizzativi per gli abbancamenti di cui all'art. 7 comma 2 Regolamento n. 3/2011*" prevede che l'area di intervento non rientri tra quelle indicate come preferibili o idonee per nuovi abbancamenti e che comunque nell'ambito di 30 km di distanza, per la realizzazione di nuovi abbancamenti, sono già presenti diversi siti indicati come preferibili.

7. VIABILITA'

   Vi sono incongruenze nella descrizione del percorso stradale dei mezzi pesanti per arrivare al cantiere di abbancamento del materiale.
   Nella relazione tecnica, alle pagine 30 e 40, e nello studio preliminare ambientale, a pagina 36, relativamente ai flussi veicolari è indicato: "*Si prevede che i mezzi giungano dalla strada Provinciale San Giuseppe - Cengio e procedono dopo il deposito del materiale sulla strada Provinciale Cosseria - Carcare*".
   Nelle relazioni viene indicato che per arrivare in cantiere verrà percorsa la SP 42 San Giuseppe-Cengio poi la SP 26Bis di Cosseria e, dopo lo scarico dei materiali, verrà percorsa la SP 26 di Cosseria (uno dei due rami) e poi la SP 28 bis del Colle di Nava per andare verso Carcare.
   Nell'allegato 1, contributo tecnico in materia urbanistica, a pagina 4, viene descritto il percorso dei mezzi pesanti che, giunti al Casello autostradale TO-SV di Millesimo, percorreranno la SP 339 per Cengio per poi proseguire sulla SP 42 per Cosseria e poi continuare sulla SP 26Bis per raggiungere il sito interessato.
   Risulta particolarmente importante stabilire univocamente il percorso o i percorsi al fine di valutare l'effettivo impatto ambientale.

8. IMPATTO ACUSTICO

   Nell'allegato 3 "*valutazione di impatto acustico*", a pagina 27, nell'elaborato denominato "*griglie acustiche*" risulta errata la localizzazione del recettore R7: Scuola Primaria "Dott. Giorgio Gaiero".
   Sovrapponendo la carta tecnica regionale (CTR05_DBT dal 2007 – 228032) all'elaborato denominato "*griglie acustiche*" si deduce che la distanza reale tra il Palazzo del Comune e la Scuola Primaria è di circa 18.02 m contro i 54.08 m che si ricavano dal suddetto elaborato grafico. Posizionando correttamente il recettore R7, Scuola Primaria "Dott. Giorgio Gaiero", la propagazione del rumore causato dall'attività del cantiere nelle varie fasi probabilmente supererebbe i limiti di immissione assoluti di 50 dB(A), per il periodo diurno (Classe I).

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Piano Territoriale Regionale (PTR): classifica l'area nell'ambito "entroterra".

PRG del Comune di Cosseria: il progetto ricade in prevalenza in Zona agricola (E) e, in parte, in Zona per servizi generali (F), in Zona Attrezzature interesse comune e in Zona di Rispetto cimiteriale (RC).

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) - assetto insediativo classifica l'area in minor parte in Area non insediata a regime normativo di mantenimento (ANI MA) e per la maggior parte in Insediamento sparso a regime normativo di mantenimento (IS MA).

Vincolo paesaggistico: il progetto ricade in Vincolo paesaggistico di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 e sss.mm.ii., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), relativo alla fascia dei 150 m dalle sponde di un corso d'acqua pubblico e g), relativo ai territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento.

Piano di Tutela della Acque (PTA): il reticolo idrografico afferente al Rio Rocchette, quindi sia l'asta principale che i due rami secondari di destra e sinistra orografica, risulta appartenere al cosiddetto *reticolo idrografico regionale* di cui all'art. 91, comma 1bis, della l.r. 18/1999. La rappresentazione del reticolo idrografico è contenuta nella cartografia approvata con DGR n. 1280 del 14 dicembre 2023 e segnatamente nella tavola n. 228030.

Piano di Bacino: secondo il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po*" (PAI), l'areale sotteso alla località Bosi presenta 3 corpi di frana, rispettivamente: un areale soggetto a crolli e ribaltamenti diffusi attivo (Acr) e due areali di frana attiva (Fa).

Piano di zonizzazione acustica del Comune di Cosseria: i terreni risultano interessati dalle seguenti zone:

II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;

III – aree di tipo misto.

Parchi, ZSC e ZPS. L'area interessata dagli interventi proposti è esterna ad aree appartenenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997.
L'area ricade, in parte, nei seguenti due elementi della Rete Ecologica Regionale:

- corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (ID=53340);
- tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti (ID=54106).

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'area interessata all'intervento si trova nel territorio Comunale di Cosseria (SV) in località Bosi ed è delimitata a valle della Strada Provinciale SP Cosseria-Cengio a Ovest, a Sud-Est dal complesso religioso della chiesa parrocchiale e dell'oratorio dalla casa comunale e dal cimitero, a Nord-Est da mappali privati. L'area è attraversata da due rii profondamente incassati nel substrato marnoso; il rio Rocchette ramo destro, sottostante alla località Prino, e il rio Rocchette ramo sinistro, sottostante alla Località Nicampi, che si uniscono a valle della zona di intervento nel Rio Rocchette, affluente del Rio Rossi che si immette poi nel Fiume Bormida di Spigno. Attualmente, gli alvei dei due corsi d'acqua, che scorrono all'interno dell'area (Rio Rocchette ramo destro e Rio Rocchette ramo sinistro), risultano profondamente incassati nel substrato roccioso, con continui processi di approfondimento ed erosione laterale delle sponde, potenzialmente suscettibili a nuovi fenomeni franosi. L'insieme di questi processi ha generato, nel tempo, un'area calanchiva attiva e in continua evoluzione, con tendenza ad un'erosione regressiva. La morfologia del versante è caratterizzata da intensi fenomeni erosivi, con una copertura discontinua della vegetazione.
Gli edifici interessati dal dissesto sono collocati lungo il ciglio del versante meridionale e sono l'area cimiteriale, la casa comunale ed il complesso religioso della chiesa parrocchiale "Immacolata Concezione". Questi manufatti risultano, già ad oggi, coinvolti dal dissesto in atto, mostrando fessurazioni e lesioni delle parti murarie imputabili a cedimenti fondazionali
Al fine di garantire la stabilità dell'area è stato presentato il progetto in oggetto che prevede la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del Rio Rocchette sponda destra e del Rio Rocchette sponda sinistra e dei versanti, attraverso la realizzazione di un intervento di reinalveazione e di un abbancamento, di 900.000 mc, di terre e rocce da scavo senza formulario su un'area di 49.000 mq. La gestione e messa in sicurezza delle acque prevede la realizzazione di due scatolari provvisori in conglomerato cementizio armato costruiti in opera, posizionati sull'attuale sedime dei due rii, al fine di garantire nella fase intermedia il regolare deflusso delle acque. A completamento delle operazioni di abbancamento e profilatura dei versanti le tombinature provvisorie verranno dismesse con sistemazione finale del sito e reinalveamento in quota del Rio Rocchette ramo destro e del Rio Rocchette ramo sinistro.
Il progetto prevede 4 fasi:

- FASE 1: verrà realizzata la recinzione dell'area interessata dall'abbancamento con terre e rocce da scavo con un'entrata unica che fiancheggia la SP 26bis di Cosseria in prossimità della località Prino-Nicampi. Successivamente, verrà realizzata una pista di cantiere per consentire l'accesso dei mezzi di cantiere ai corsi d'acqua Rio Rocchette ramo destro e Rio Rocchette ramo sinistro. Una volta completata la preparazione delle piste di cantiere, si procederà con il livellamento del terreno in preparazione della successiva fase di tombinatura. Verranno, inoltre, posate due tombinature di due colatori in

corrispondenza del presunto tracciato di solchi erosivi prodotti dalle acque di ruscellamento lungo i versanti;
- FASE 2: dopo il riempimento ed il livellamento di una prima porzione di terreno, si procederà con la realizzazione di due scatolati gettati in opera in conglomerato cementizio armato lungo i due corsi d'acqua. Una volta completata la tombinatura lungo entrambi i corsi d'acqua, si procederà con l'abbancamento ed il livellamento per preparare il terreno alla fase successiva di tombinatura, fino al punto di confluenza dei due corsi d'acqua;
- FASE 3: ad ultimazione della tombinatura, in corrispondenza dei due rii fino alla confluenza, si procederà con le fasi di abbancamento delle terre e rocce da scavo. Contemporaneamente verrà riempita e livellata la porzione a valle della confluenza, in modo da creare un piano adeguato alla realizzazione dell'ultimo tratto tombinato;
- FASE 4: a seguito del riempimento e livellamento a valle della confluenza, verrà realizzato un unico scatolato gettato in opera in conglomerato cementizio armato fino ad arrivare al limite dell'area di intervento. A completamento delle operazioni di abbancamento verranno dismesse le tombinature provvisorie con sistemazione finale del sito e riporto in quota del Rio Rocchette ramo destro e del Rio Rocchette ramo sinistro.

IMPATTI DEL PROGETTO SUI FATTORI AMBIENTALI E MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE PREVISTI DAL PROPONENTE

Le principali azioni generatrici di impatti si possono riscontrare esclusivamente nelle fasi di realizzazione dell'opera. Le componenti ambientali prese in considerazione sono state analizzate rispetto all'interessamento specifico e sono:

- AMBIENTE ATMOSFERICO: nessuna emissione significativa ad eccezione di quelle legate ai mezzi d'opera che, in ogni caso, sono limitate alla fase di cantiere e solamente per i tempi di realizzazione della messa in sicurezza dei Rii; quale misura mitigativa si prevede l'utilizzo di mezzi d'opera correttamente verificati e manutenuti;
- AMBIENTE IDRICO: viene previsto il reinalveamento di due corsi d'acqua ma esso è funzionale a una messa in sicurezza dei Rii e dei versanti. Non si ritiene che l'opera abbia impatti significativi in quanto le portate che percorreranno i corsi d'acqua a seguito delle nuove reinalveazioni non subiranno alcuna variazione rispetto allo stato attuale; non sono previste derivazioni o immissioni di acque non facenti parte già oggi del bacino idrografico di competenza.
- SUOLO: componente coinvolta dagli scavi e dai riempimenti che si opereranno durante la fase di cantiere ma funzionali alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti. Non si rileva, ad opera ultimata, alcun consumo di suolo attraverso nuove edificazioni o incremento delle superfici impermeabilizzate;
- PAESAGGIO: componente sensibile e sensibilizzata in virtù delle caratteristiche e della destinazione attuale dell'area; la sistemazione finale del sito mediante rinverdimento e ripiantumazione consente una notevole mitigazione dell'impatto visivo dell'opera sul paesaggio;
- FLORA E VEGETAZIONE: componente sensibile e sensibilizzata dalle potenziali azioni che si andrebbero ad esercitare con l'intervento in generale. Si prevede un processo graduale di insediamento della vegetazione che, attraverso una evoluzione naturale, consenta di raggiungere lo stadio climax (in equilibrio con l'ambiente) delle aree sistemate;
- SALUTE DELLA POPOLAZIONE: l'intervento non incide sulla salute della popolazione;
- UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE: impatto assente;
- CONTAMINAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO: possibile solo durante la fase di costruzione per perdita d'olio da qualche macchinario per i lavori edili; quale misura mitigativa si prevede una regolare manutenzione dei mezzi d'opera;
- SCARICHI DI REFLUI: l'unico scarico previsto, limitatamente alla fase di cantiere, sarà quello di due servizi igienici allacciati alla pubblica fognatura;
- PRODUZIONE DI RIFIUTI: impatto assente;
- RUMORI E VIBRAZIONI: impatto assente a lavori ultimati. Impatto limitato alla fase di realizzazione dell'intervento. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico impone le seguenti prescrizioni:
  - utilizzare attrezzature a basse emissioni rumorose e dotate di adeguate certificazioni in materia;
  - effettuare accurata manutenzione a tali attrezzature per evitare rumorosità superflua dovuta a malfunzionamenti;
  - mantenere le attrezzature accese solo per il tempo effettivamente necessario;
  - evitare di effettuare lavorazioni diverse che prevedono l'utilizzo concorsuale di troppe attrezzature rumorose;
  - posizionare eventuali attrezzature fisse possibilmente in posizioni il più possibile distanti dai ricettori;
  - schermare, anche con l'utilizzo di strutture mobili la zona di installazione delle attrezzature;

- variare le posizioni di lavoro senza gravare per tempi eccessivamente lunghi su un unico ricettore;
- evitare, quando possibile, l'utilizzo prolungato di attrezzature rumorose durante le prime ore del pomeriggio (dall'una alle tre);
- rispettare gli orari indicati e non lavorare durante giorni festivi ed il sabato pomeriggio;
- rispettare quanto previsto dai regolamenti del Comune di Cosseria per i cantieri;
- sulla base della normativa regionale, per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della legge Quadro 447/1995, il valore limite massimo di immissione misurato in facciata dell'edificio più esposto non dovrebbe superare:
  - 70 dB(A) limitatamente agli intervalli lavorativi concessi, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
  - 80 dB(A) limitatamente a fasce orarie esplicitamente stabilite e ricomprese tra le ore 09.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.00;

- FRUIBILITA' DELL'AREA: la destinazione urbanistica, attualmente agricola, verrà mantenuta tale, eventualmente migliorando la coltivabilità degli appezzamenti oggi caratterizzati da pendenze elevate e difficilmente raggiungibili;
- INCIDENZA ECONOMICA: la messa in sicurezza dei Rii ed il relativo consolidamento dei versanti saranno realizzati a cura e spese della Società MGA S.r.l,., senza oneri per i contribuenti; verrà corrisposto un compenso economico sia a favore del Comune di Cosseria che per i singoli proprietari;
- ULTERIORI PROVVEDIMENTI DI MITIGAZIONE NECESSARI: a seguito degli effetti rilevati sono stati individuati ulteriori interventi atti a ridurre e contenere gli impatti. La direzione dei lavori responsabile del Sito e RSPP compirà le seguenti azioni:
  - organizzerà le attività che inducono maggiori disturbi in orari diurni e compatibili con le necessità di riposo;
  - garantirà pause significative nelle lavorazioni psicologicamente più incidenti, adottando tutti i provvedimenti di corretta gestione del cantiere;
  - avrà cura di far irrorare d'acqua il suolo di lavorazione al fine di ridurre la produzione e la circolazione di polveri;
  - vigilerà sui provvedimenti di prevenzione del rischio verso persone ed elementi di interesse ambientale.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Suolo. *Impatto significativo negativo*

Rif. Unità Organizzativa Assetto del Territorio Prot-2024-1543541 del 11.10.2024

Confermando le valutazioni precedentemente espresse, con nota Prot-2024-1306853 del 20.08.2024, si ritiene che un siffatto abbancamento di materiali sciolti, avente una volumetria prevista poco inferiore ad 1 milione di mc, che va a colmare una valle, seppur secondaria, mutandone in maniera irreversibile l'assetto morfologico e trasformando il reticolo idrografico naturale può produrre un evidente e diretto impatto sull'assetto geomorfologico dei luoghi.
Deve, inoltre, osservarsi che l'intervento, per quanto ritenuto "fattibile", si protrae per un arco temporale di almeno 10 anni con fasi progressive di scavo e abbancamento la cui stabilità e relativi effetti sui luoghi deve essere ancora pienamente valutata, nonché costantemente assicurata e monitorata con adeguati mezzi e protocolli operativi. Allo stesso tempo l'intervento si accompagna ad opere accessorie e di preparazione d'area che, seppur di natura non permanente, producono comunque effetti non propriamente trascurabili almeno per tutto il perdurare dell'esercizio delle operazioni abbancamento: ad esempio la realizzazione di piste di cantiere e la regimazione delle acque superficiali e dei reinalvei "di cantiere"; questi ultimi da doversi predisporre con particolare cura ed attenzione, secondo una specifica progettualità.
Riguardo ancora la condizione di pericolosità geomorfologica da frana che caratterizza l'areale, l'intervento proposto appare presentato in termini dogmatici, senza scaturire da un approfondimento di dettaglio dei dissesti presenti, che ne evidenzi la migliore adeguatezza rispetto ad altre possibili soluzioni. In tal senso appare opportuno che la proposta progettuale discenda da valutazioni comparative, talché la realizzazione di un rilevato in materiali sciolti a ricoprimento/contenimento dei versanti calanchivi non rappresenta necessariamente l'unica ipotesi praticabile, sia in termini costi/benefici (ambientali) che di efficacia ai fini della mitigazione del rischio; tanto più che le analisi idrauliche non evidenziano per lo stato attuale una condizione di pericolosità idraulica (in termini di esondabilità o di contenimento delle portate di deflusso) che richiede un complessivo ed organico ridisegno del reticolo idrografico, piuttosto risulta un processo evolutivo di approfondimento del fondo d'alveo a contenimento del quale possono praticarsi interventi alternativi al reinalveo o deviazione dei/del corso d'acqua.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, **stante le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'intervento proposto non possano escludersi possibili impatti significativi sull'ambiente con**

riferimento al comparto suolo, all'assetto geomorfologico dei luoghi ed alla dinamica dei corsi d'acqua.

Rif. Difesa Suolo Savona Prot-2024- prot. 1637351 del 5.11.2024

La deroga al divieto di reinalveazione e deviazione dell'alveo dei corsi d'acqua, di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 3, opera esclusivamente nei casi in cui la reinalveazione stessa "*sia prevista come misura necessaria di un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua*", nonché nei casi esplicitamente individuati al comma 1, lettera d), commi 1 e 2 del medesimo articolo o in quelli riconducibili alle fattispecie di cui al successivo comma 2, nei quali non pare ricadere l'ipotesi progettuale.

Paesaggio. *Impatto significativo negativo*

Rif. Settore Tutela del Paesaggio e demanio marittimo Prot-2024-1592952 del 25.10.2024

L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico", di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), relativo alla fascia dei 150 m dalle sponde di un corso d'acqua pubblico e g), relativo ai territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22. Detta area, peraltro, risulta correlata con un confinante ambito assoggettato al vincolo paesistico-ambientale "specifico" di cui all'art. 136 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., in quanto la "zona del Castello di Cosseria e delle propaggini montuose tra Millesimo e Cengio", ricadente nei territori comunali di Millesimo, Cosseria e Cengio (provincia di Savona) è di notevole interesse perché, caratterizzata da boschi cedui e spianate coltivate con sistemi agricoli tradizionali, conserva integre le sue caratteristiche floristiche e faunistiche originali, mentre i sentieri che la percorrono, soprattutto quelli in quota, offrono visuali aperte sia sul territorio ligure che su quello piemontese. Eccezionale importanza, storica ed architettonica, oltreché paesistica, riveste la collina alla sommità della quale si ergono le rovine del castello di Cosseria, uno dei più importanti della Val Bormida, visivamente collegata a quelli di Millesimo (compreso nello stesso complesso paesistico) di Rocca Vignale e di Castelnuovo. Detta area è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e ss.mm.ii., su bassetto insediativo, in gran parte come ANI-MA (Aree Non Insediate soggette a regime normativo di Mantenimento) e una piccola parte come IS-MA (Insediamenti Sparsi soggetti al regime normativo di Mantenimento), artt. 52 e 49 delle N.d.A. Inoltre, sono presenti in prossimità alcuni manufatti storici quali la Chiesa Parrocchiale "Immacolata Maria Vergine" e l'Oratorio dei Disciplinati (entrambi vincolati ex art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - vincolo Architettonico puntuale), nonché il Cimitero Comunale ed il Municipio. Si rileva che la depressione naturale del terreno di tipo "marnoso" in oggetto, creatasi da fenomeni erosi del rio Rocchette ed affluente, presenta un aspetto geomorfologico naturale del tutto unico per la sua conformazione e immagine tipico dei "calanchi", che rappresentano un esempio di erosione accelerata correlata all'azione dilavante delle acque piovane, diffusi nelle aree collinari degli Appennini; essi sono costituiti da strette vallecole da i versanti ripidi e privi di vegetazione, separate da acuminate creste. Detto "Paesaggio" connaturato presenta, proprio per la sua stessa natura intrinseca, una forte instabilità dei versanti e di riflesso un incidente criticità sugli elementi antropici (edifici e strade) che, nel tempo, si sono insediati nelle zone contermini.
Nel prendere atto della rilevante necessità di messa in sicurezza dei versanti e degli insediamenti in questione, tuttavia la scelta progettuale adottata di abbancamento di 900.000 mc di terra da scavo a riempire l'avvallamento risulta fortemente incidente e tale da modificare completamente i caratteri geo-morfologici e d'immagine dello stato dei luoghi, alterando una porzione di territorio i cui caratteri derivano proprio dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interazioni.
Inoltre, l'art. 52 delle Norme di Attuazione del PTCP, prevede, nel suo obbiettivo, di "*mantenere sostanzialmente inalterati i caratteri della zona ecc.*" e, come meglio specificato nel documento congiunto Regione e Soprintendenza dell'aprile 1999 per l'interpretazione e l'applicazione delle norme di PTCP, ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale, i manufatti storico-architettonici, i percorsi antichi. **La soluzione progettuale proposta non risulta compatibile con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, come da artt. 52 e 49 delle relative Norme di Attuazione, proprio per le sostanziali modifiche ai caratteri della zona.**
Inoltre, la stessa non risulta altresì compatibile con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. c e g), del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. di tutela dei valori paesaggistici propri del bene pubblico interessato ed interferisce in modo significativo sul sistema paesistico della "zona del castello di Cosseria e delle propaggini montuose tra Millesimo e Cengio" in relazione alle motivazioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico di cui al D.M. 24.04.1985.
Pare, pertanto, auspicabile una riconsiderazione del progetto, propendendo per soluzioni alternative, tali da contemperare l'esigenza contingente ed imprescindibile di messa insicurezza e di stabilità

dell'area e del suo insediamento storico con l'esigenza primaria di salvaguardare e, nei limiti del possibile, valorizzare quei caratteri morfologici e paesaggistici unici dell'ambito interessato.

Fauna, Flora e Biodiversità. *Impatto significativo negativo*

Rif. Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità Prot-2024-1685167 del 18.11.2024

L'area di intervento, pur non ricadendo in Zone Speciali di Conservazione, interessa elementi della Rete Ecologica Regionale, in particolare ricade all'interno di una "Tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti", con specie target *Lanius collurio*, *Chalcides chalcides* e *Caprimulgus europaeus* e di un "Corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi" in cui le specie target sono *Rana dalmatina* e *Speleomantes strinatii*. Considerato che le operazioni interesseranno la zona per circa 10 anni, **la documentazione presentata non rappresenta un'analisi compiuta degli impatti prevedibili sull'assetto ecosistemico in relazione alla tutela della biodiversità, sia in fase di esercizio che post-operam, non chiarendo con quali modalità e misure mitigative sarà preservata la funzionalità del suddetto corridoio ecologico**.

Rif. ARPAL Prot-2024-1629319 del 4.11.2024

Alla luce della documentazione esaminata e dell'analisi degli strumenti conoscitivi regionali in materia di biodiversità in ambito terrestre, emerge come gli interventi previsti interessino in maniera significativa un Corridoio per specie di ambienti boschivi della RER, di cui non è chiara l'attuale funzionalità ecologica, almeno presso le aree di intervento. A fronte di tale valutazione si ravvisa la necessità che le ingenti opere in oggetto debbano in ogni caso rappresentare, tramite il programma di rinaturalizzazione dei riempimenti, un miglioramento della suddetta funzionalità.
Le integrazioni fornite non chiariscono alcuni elementi essenziali che possono consentire di valutare l'efficacia dei futuri ripristini in tal senso. In particolare:

1. non sono state fornite indicazioni sulle possibili soluzioni alternative che possano evitare le tombinature dei rii;
2. si riscontra l'assenza di indicazioni sulla progettazione delle soluzioni di raccolta d'acqua utili per la biodiversità prospettate, volte al miglioramento della funzionalità ecologica del corridoio considerato;
3. non vengono indicati i dettagli operativi che si intendono porre in essere nel caso i monitoraggi previsti indichino criticità legate alla propagazione di specie aliene invasive.

In assenza di tali elementi e tenuto conto del dimensionamento dell'intervento, non è possibile, ad oggi, esprimere un parere di compatibilità.

Aria. *Impatto significativo negativo*

Rif. Settore Ecologia Prot-1646667 del 7.11.2024

Per quanto riguarda l'aria, il proponente ha presentato il documento: "valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria". Lo studio valuta l'incremento delle concentrazioni degli inquinanti PM10, PM2.5, NOx nell'area circostante alle sorgenti di emissione e sui ricettori più prossimi attraverso la simulazione della dispersione degli inquinanti emessi. La stima delle emissioni dai mezzi (quelli utilizzati per il trasporto su strada, per la movimentazione e per lavorazione della terra per l'abbancamento) fa riferimento alla metodologia EMEP/EEA. La stima delle emissioni di polveri da risospensione stradale e dall'area di lavorazione fa riferimento alla metodologia AP-42 recepita in Italia dalle linee guida di ARPA Toscana. Per la stima delle emissioni esauste e usura freni dei mezzi di trasporto stradale dei materiali, lo studio assume il passaggio di 5625 mezzi mediamente per anno lungo il percorso che si estende dallo svincolo autostradale di Millesimo, passa attraverso l'abitato di Bormida, sino all'area di cantiere e all'interno del cantiere. A queste si sommano le emissioni nelle aree di cantiere dovute ad una pala cingolata utilizzata per 303gg/anno e 8h/g lavorative. Per la stima delle emissioni diffuse di polveri, sono state considerate le emissioni areali sulle piste di cantiere e nell'area di lavorazione. Le emissioni considerate sono il risollevamento di polveri delle percorrenze dei mezzi nella viabilità interna di cantiere non asfaltata e di una pala cingolata. La stima è effettuata senza ipotizzare mitigazioni quali bagnatura. Sono stimate, inoltre, le emissioni generate dallo scarico terra dai mezzi di trasporto (metodologia EPA SCC 3-05-010-42 Truck unloadinge) e dalle operazioni di abbancamento con la pala cingolata (metodologia EPA SCC 3-05-010-45). Le concentrazioni simulate attraverso il modello di qualità dell'aria selezionato, se confrontate con i limiti normativi, mostrano un impatto non particolarmente rilevante lungo il percorso sopra menzionato dei mezzi che accedono al cantiere, sia per le polveri che per gli ossidi di azoto. Le simulazioni condotte, inoltre, mostrano che l'impatto potenziale determinato dalle emissioni diffuse di polveri senza considerare l'effetto di misure di mitigazione è localizzato nell'intorno dell'area operativa. Tra gli inquinanti simulati, il PM10 risulta essere quello con un maggiore impatto potenziale, se non mitigato. I valori più elevati sono collocati in prossimità delle piste di cantiere non asfaltate. I ricettori maggiormente interessati dall'incremento previsto delle concentrazioni sono quelli posizionati più vicino all'area di lavorazione e sottovento rispetto alla direzione di provenienza prevalente del vento da Nord Ovest. Per quanto sopra esposto, considerato che l'incremento di concentrazioni di polveri prefigurato dal proponente va a sommarsi al livello esistente, considerata la presenza di alcuni ricettori molto

vicini, la gestione del cantiere dovrà prevedere tutte le misure necessarie a mitigare e a confinare le emissioni di polveri nell'ambito dell'area delle lavorazioni, quali: umificazione dei piazzali e delle strade di cantiere, copertura dei camion con teli, utilizzo di mezzi di cantiere e per il trasporto dei materiali appartenenti alla più recente categoria emissiva, lavaggio delle ruote, copertura di eventuali cumuli, interruzione delle attività nelle giornate maggiormente ventose, effettuazione quando possibile delle attività polverose lontano dai ricettori, utilizzo di eventuali barriere. Sarà inoltre necessario attivare un monitoraggio in accordo con ARPAL.

Rif. ARPAL Prot-2024-1629319 del 4.11.2024

Per quanto riguarda l'impatto dei mezzi pesanti sulle concentrazioni di biossido di azoto, quelle stimate con lo studio modellistico non risultano particolarmente rilevanti, coerentemente con il numero di mezzi che si prevede transiteranno da e per il cantiere stimato pari a 38 transiti al giorno.
Per quanto riguarda l'impatto del cantiere sulle concentrazioni di particolato, la simulazione modellistica prevede incrementi relativamente modesti per i recettori individuati.
Per verificare la bontà delle simulazioni modellistiche e l'efficacia delle misure di mitigazione, si ritiene necessario, anche in considerazione dei livelli di PM10 e PM2.5 rilevati nella zona dalla postazioni della rete regionale di qualità dell'aria, che venga predisposto un piano di monitoraggio per PM10 e PM2.5 in corrispondenza del recettore R4 Scuola primaria, inoltre dovrà essere predisposto un protocollo per la gestione delle situazioni critiche, con l'individuazione di soglie di attenzione e di intervento da stabilirsi sulla base dei risultati dell'ante-operam. Il piano di monitoraggio ed il protocollo dovranno essere concordati con Arpal.

Rumore. *Impatto significativo negativo*

Rif. Settore Ecologia Prot-1646667 del 7.11.2024

Dalla simulazione di impatto acustico emerge il superamento del criterio differenziale per i ricettori in affaccio diretto sul cantiere (Chiesa R1, Municipio R2 e Cimitero R3). Per gli edifici residenziali, il contributo previsto è minore. Il contributo simulato sul recettore sensibile (la scuola R7) risulta rispettato essendo schermato dalla presenza di fabbricati. La relazione indica che il limite di emissione al confine di proprietà durante l'intera fase di cantiere sarà superato. La relazione prevede, pertanto, la necessità di operare in deroga ai limiti del Piano di Classificazione acustica per l'intera durata del cantiere operando comunque in modo da minimizzare il disturbo e rispettare quanto prescritto dalla Normativa Nazionale e Regionale. Lo studio propone, infine, mitigazioni e prescrizioni per limitare al minimo il disturbo e rimanda a specifica richiesta degli organi competenti la realizzazione di eventuali rilievi di monitoraggio in corso d'opera. La relazione non prevede problematiche acustiche per il transito di 4 mezzi all'ora grazie al tragitto che interessa il solo recettore R6 già influenzato dal traffico della SP26. Per quanto sopra esposto, **considerata la segnalata necessità di operare in deroga ai limiti del piano di classificazione acustica e la durata del cantiere, si osserva che non sono escludibili impatti ambientali negativi significativi per il rumore sui ricettori più vicini maggiormente esposti al cantiere (Chiesa R1, Municipio R2 e Cimitero R3) che necessitano di essere adeguatamente gestiti operando come indicato nella relazione previsionale di impatto acustico e puntualmente mitigati**.

Rif. ARPAL Prot-2024-1629319 del 4.11.2024

La valutazione di impatto acustico riguarda esclusivamente le attività di cantiere, per le quali verrà richiesta deroga al comune. Si rimanda, pertanto, alle eventuali osservazioni e determinazioni del Comune, competente in relazione agli aspetti autorizzativi in materia di cantieri;

Terre e rocce da scavo.

Rif. Servizio Rifiuti Prot-2024-1607804 del 29.10.2024

Il proponente conferma che i materiali utilizzati per l'abbancamento sono qualificati come "terre e rocce da scavo" in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.120/2017 derivanti dalle attività di vari siti di produzione (cantieri edili, cantieri di "Autostrada dei Fiori" ANAS - RFI). La relazione integrativa, però, non contiene ulteriori dettagli utili a suffragare tale affermazione rispetto all'istanza originaria. Non sono, infatti, presenti elementi riferibili ad accordi o intese che giustifichino l'approvvigionamento dell'ingente volume di materiale, né cronoprogrammi che si relazionino con quello dell'intervento in oggetto.

Rif. ARPAL Prot-2024-1629319 del 4.11.2024

Si rileva il mancato totale riscontro alle richieste formulate in merito alla gestione del materiale e pertanto l'impossibilità di valutare la sostenibilità dell'opera rinnovando le stesse fondamentali richieste necessarie alla valutazione della compatibilità ambientale.
Si coglie, altresì, l'occasione per evidenziare che **la sostenibilità dell'opera nel suo complesso** è strettamente dipendente dalla possibilità di abbancamento di 900.000 mc di materiale e quindi dalla sua effettiva disponibilità che **non può prescindere da una preventiva verifica di compatibilità ambientale in**

funzione dell'effettiva provenienza del materiale e del sito di conferimento in esame (appartenenza alle colonne A e/o B della tab. 1 all. 5, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o presenza di valori di fondo). Si ritiene inoltre che il proponente debba almeno fornire indicazioni relativamente alle valutazioni effettuate circa la disponibilità di eventuali conferimenti che andranno ad interessare l'opera in oggetto, anche alla luce della presenza di eventuali PUT già approvati con siti di destinazione del materiale di interesse già diversamente individuati ed autorizzati.

Urbanistica

Rif. Servizio Urbanistica Prot-2024-1592952 del 25.10.2024

La rilevanza e la tipologia degli interventi prospettati comportano, una volta conclusi, una generale risistemazione in termini plano-altimetrici del terreno e dell'andamento dei rivi che lo attraversano, con conseguenti differenti rapporti con il contesto in termini di accessibilità all'area, individuazione fasce di rispetto, delimitazione dei terrazzamenti etc.; tali trasformazioni dei luoghi, riflettendosi inevitabilmente sulla zonizzazione urbanistica, implicano la necessità di una complessiva verifica di adeguatezza delle funzioni ammissibili (viene dichiarato il mantenimento delle zone E, F e AIC sul soprassuolo ad interventi ultimati) in riferimento, oltreché alle tipologie di terre utilizzate per il riempimento (D.Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.), anche alle discipline urbanistiche ivi applicabili in termini di interventi edilizi e di parametri urbanistici; ciò non escludendo, pertanto, a priori l'eventuale necessità di modifica allo SUG, il cui rapporto con la previsione progettuale in oggetto andrà adeguatamente analizzato. Deve, inoltre, essere definito l'assetto dei luoghi nelle fasi di cantierizzazione delle opere, in termini di individuazione delle aree di cantiere (abbancamento terre, viabilità provvisoria, servizi etc.) e dei conseguenti rapporti con il contesto, anche in funzione della necessaria stabilità dei versanti in corso d'opera, considerato che, per il lasso di tempo necessario per la conclusione degli interventi consistente in 10 anni, tali opere non possono essere considerate "temporanee".

Traffico indotto.

Rif. ARPAL Prot-2024-1629319 del 4.11.2024

Non è chiara la scelta dell'itinerario dei mezzi pesanti per il trasporto del materiale da e per il cantiere. Nello studio preliminare vengono infatti indicati come percorsi la strada Provinciale San Giuseppe - Cengio in arrivo e la strada provinciale Cosseria - Carcare in partenza; nella valutazione di impatto sulla qualità dell'aria viene indicato, invece, un unico percorso tra il casello autostradale di Millesimo lungo le SP339, SP42 e SP26bis.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Si prende atto degli studi e delle valutazioni effettuate nonché delle osservazioni presentate e dei contributi istruttori (di cui si riportano alcuni passaggi, rimandando per i particolari ai contributi pubblicati sul sito web regionale) che hanno permesso di effettuare la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto proposto.
Sulla base della documentazione prodotta e a seguito del procedimento svolto, emerge, in prima istanza, il fatto che il progetto, consistente di un intervento di reinalveazione e di un abbancamento, di 900.000 mc, strettamente collegati, risulti fortemente incidente e tale da modificare completamente i caratteri geo-morfologici e d'immagine dello stato dei luoghi, alterando una porzione di territorio i cui caratteri derivano dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interazioni. Lo stesso risulta, inoltre, non compatibile con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come da artt. 52 e 49 delle relative Norme di Attuazione, proprio per le sostanziali modifiche ai caratteri della zona e non risulta, altresì, compatibile con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. c e g), del citato D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. di tutela dei valori paesaggistici propri del bene pubblico interessato ed interferisce in modo significativo sul sistema paesistico della "zona del castello di Cosseria e delle propaggini montuose tra Millesimo e Cengio".
In secondo luogo emerge che la deroga al divieto di reinalveazione e deviazione dell'alveo dei corsi d'acqua, di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 3, opera esclusivamente nei casi in cui la reinalveazione stessa "*sia prevista come misura necessaria di un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua*", nonché nei casi esplicitamente individuati al comma 1, lettera d), commi 1 e 2 del medesimo articolo o in quelli riconducibili alle fattispecie di cui al successivo comma 2, nei quali non pare ricadere l'ipotesi progettuale.
Risulta anche già accertato che sarà superato il limite di emissione del piano di classificazione acustica comunale al confine di proprietà durante l'intera fase di cantiere, intendendosi per cantiere l'intero periodo di abbancamento (10 anni).
Inoltre, sulla base della documentazione agli atti, dei contributi istruttori espressi dai competenti enti ed uffici e considerate le osservazioni formulate nel corso della pubblicazione, emerge il persistere di incongruenze e lacune in riferimento sia all'analisi degli impatti prevedibili sull'assetto ecosistemico in relazione alla tutela della biodiversità, non essendo stato chiarito con quali modalità e misure mitigative sarà preservata la funzionalità del corridoio ecologico, sia alla provenienza e alla gestione del materiale previsto per l'abbancamento, dal momento che la sostenibilità dell'opera nel suo complesso non può prescindere da una preventiva verifica di compatibilità ambientale in funzione dell'effettiva provenienza del materiale e del sito di

conferimento, sia per quanto concerne l'itinerario dei mezzi pesanti per il trasporto del materiale da e per il cantiere.
Infine, non sono state analizzate approfonditamente soluzioni alternative, tali da contemperare l'esigenza contingente ed imprescindibile di messa insicurezza e di stabilità dell'area e del suo insediamento storico con l'esigenza primaria di salvaguardare e, nei limiti del possibile, valorizzare quei caratteri morfologici e paesaggistici unici dell'ambito interessato.
Quanto sopra non permette, in conclusione, di escludere impatti ambientali significativi e negativi dell'opera sulle diverse componenti ambientali e, pertanto si ritiene, sulla base di quanto indicato nell'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 "*Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19*", che il progetto di "*Lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti posti in prossimità dell'area cimiteriale, della Chiesa Parrocchiale e della Casa Comunale in Cosseria (SV) Loc. Bosi mediante abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario*" da effettuarsi in comune di Cosseria (SV), debba essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, ex art. 27bis D. Lags 152/2006 (PAUR).

Identificativo atto: 2024-AM-9380

Area tematica: Territorio e Ambiente > Politiche Ambientali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Paola CARNEVALE Dirigente Responsabile di Giunta		-	09-12-2024 16:55
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Paola CARNEVALE Dirigente Responsabile di Giunta		-	09-12-2024 16:55
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Valentina GHIONE		-	09-12-2024 16:42

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria